



Arma dei Carabinieri

## PROTOCOLLO DI INTESA

Il giorno 03 luglio 2018 in Roma

Tra

L'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, di seguito denominata ANBI, con sede in Roma, Via di Santa Teresa n. 23, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Francesco Vincenzi

e

il Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, nominato con DPCM 24 marzo 2017, nella persona del Generale di Brigata Carabinieri Giuseppe Vadala

## PREMESSO CHE

- VISTA la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio europeo n. 91/156/CEE del 18 marzo 1991;
- VISTA la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/689/CEE del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
- VISTA la direttiva del Consiglio europeo n. 1999/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- VISTI gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo;
- VISTO l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente la disciplina generale dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, ai sensi del citato articolo 120 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "Norme in materia ambientale" e, in particolare, gli articoli 196 e 199 del medesimo disposto normativo;
- VISTO altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";
- VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica italiana

per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14, lettere dalla a) alla c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO l'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" e concernente, tra l'altro, l'attribuzione di poteri per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai Presidenti delle Regioni o ai Commissari ad acta nominati in vece di questi ultimi;

VISTI in particolare, i commi 4, 5 e 6 del sopra citato art. 10, che così dispongono:

"4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., **dei consorzi di bonifica** e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

"5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e

autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

“6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà”;

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", ed in particolare l'art. 22, il quale prevede che "al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario medesimo, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367";

CONSIDERATO che l'art. 22, comma 2 del sopra citato decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 statuisce che "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

CONSIDERATO che l'art. 22, comma 3 del sopra citato decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 statuisce che "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonchè quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario";

VISTE le diffide emanate ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ha assegnato agli enti inadempienti un termine congruo per realizzare o completare

gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa le discariche abusive, oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

VISTA la nota n. 27802 del 22 dicembre 2016, con la quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, decorsi infruttuosamente i termini delle rispettive diffide e sentiti gli Enti interessati, ha comunicato che per 58 siti, indicati nell'elenco allegato alla suddetta nota, tenuto conto del forte ritardo nel completamento delle opere di competenza degli enti locali, si riteneva necessario intraprendere la procedura di nomina di un Commissario straordinario che assicurasse, in tempi celeri, la bonifica o messa in sicurezza dei siti già sedi delle discariche;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 - registrata dalla Corte dei Conti in data 4 aprile 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017 - con la quale il Gen. di B. CC. Giuseppe Vadalà è stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2 della sopra citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 prevede che "Ai sensi dell'articolo 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 prevede che "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160";

CONSIDERATO che, rispetto alle n. 58 discariche dettagliate nell'allegato A della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, gli interventi attualmente di competenza del Commissario straordinario riguardano n. 51 discariche, a seguito dello stralcio dal contenzioso comunitario della discarica sita nel Comune di Sernaglia della Battaglia (Regione Veneto), operato con decisione della Commissione europea SG- Greffe (2017) D/6030 del 18/4/2017 e dello stralcio dal contenzioso comunitario delle discariche di Rotondi, Durazzano e Cusano Mutri (Campania), di Isola del Giglio (Toscana) e di Monte San Giovanni Campano e Patrica (Lazio) operato con la decisione della Commissione europea SG-Greffe (2017) D/13722 del 4/9/2017;

CONSIDERATO che le predette n. 51 discariche ricadono nelle seguenti 7 Regioni del territorio nazionale: Abruzzo (1 discarica), Calabria (19 discariche), Campania (8 discariche), Lazio (5 discariche), Puglia (6 discariche), Sicilia (7 discariche) e Veneto (5 discariche);

CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente degli interventi sopra dettagliati determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonché il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria a carico della Repubblica italiana;

ATTESA pertanto l'esigenza di realizzare tempestivamente gli interventi in parola;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario intende avvalersi, a tal fine, di un adeguato supporto per le attività di carattere tecnico-specialistico connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento delle discariche abusive oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e in particolare l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

CONSIDERATO che la copertura dei costi, relativi ai lavori di messa in sicurezza, bonifica ed adeguamento a norma delle discariche di cui all'elenco allegato alla Delibera della P.C.M. del 24 marzo 2017 è assicurata con le risorse stanziata su apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 22 del D.L. 24 giugno 2016 n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016 n. 160;

VISTO che, per lo svolgimento delle attività indicate nel provvedimento Allegato A al citato DPCM 24 marzo 2017, è espressamente previsto che il Commissario è autorizzato, per tutta la durata del mandato, ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO che, pertanto, in relazione alle funzioni del Commissario, relative alle azioni contemplate nel citato provvedimento Allegato A al DPCM 24 marzo 2017, si potrà verificare l'esigenza di interventi di messa in sicurezza di siti, per i quali è necessaria la collaborazione dei Consorzi di bonifica.

Tutto ciò premesso

le parti come sopra rappresentate

convengono quanto segue:

1. il Commissario Straordinario di Governo, qualora nella realizzazione degli interventi rientranti nell'ambito di quanto previsto nell'Allegato A al DPCM 24 marzo 2017, registri l'esigenza di interventi di messa in sicurezza dei siti, per i quali è necessaria la collaborazione dei Consorzi di bonifica operanti nei relativi territori, informerà ANBI onde conseguire




specifica condivisione previ incontri con i singoli Consorzi di bonifica territorialmente interessati;

2. ANBI provvederà ai necessari contatti con i Consorzi di bonifica associati allo scopo di un esame puntuale della situazione territoriale e delle specifiche competenze per una corretta ed efficiente collaborazione;
3. i rapporti tra la gestione Commissariale e i singoli Consorzi di bonifica saranno definiti, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con specifici atti convenzionali anche ai fini delle determinazioni di carattere finanziario in relazione al ristoro delle spese relative sostenute dai Consorzi.

Roma, 03 luglio 2018

**ANBI**  
**Il Presidente**  
**Francesco Vincenzi**



**Il Commissario Straordinario di Governo  
per la realizzazione degli interventi  
necessari all'adeguamento alla normativa  
vigente delle discariche abusive  
presenti sul territorio nazionale**

**Giuseppe Vadalà**

